SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

26° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLDÌ 30 LUGLIO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

DISEGNI	DI	LEGGE	IN	SEDE	DELIBE-
RANTE	2				

(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	3,	5
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il		
tesoro	4,	5
GRUOSSO (Sin. Dem l'Ulivo), relatore alla		
Commissione	3,	6

(104) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti

(1070) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1164) MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(2177) SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

26° Resoconto Sten. (30 luglio 1997)

(2363) SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(Seguito della discussione congiunta e rin- vio)
Presidente Pag. 6, 8, 16 e passim Battafarano (Sin. Deml'Ulivo), relatore alla Commissione
CORTELLONI (Misto)
Duva (Misto) 14

Manfroi (Lega Nord-per la Padania in-
<i>dip.</i>)
Manzi (<i>Rif. ComProgr.</i>)
Montagnino (PPI) 16, 20, 21 e passim
Mulas (AN)
PELELLA (Sin. Deml'Ulivo) 14, 25
PILONI (Sin. Deml'Ulivo). 14, 26, 30 e passim
Pizzinato, sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale 7, 8, 13 e passim
ZANOLETTI (<i>CDU</i>)

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti fnanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287 (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali», risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287.

Prego il relatore, senatore Gruosso, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GRUOSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il presente disegno di legge risulta dallo stralcio deliberato dall'Assemblea del Senato lo scorso 24 luglio degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20, del disegno di legge n. 2287, recante «Proroga di termini».

Questo stralcio si rende necessario per garantire interventi urgenti in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali. Esistono quindi motivazioni di particolare urgenza e necessità che hanno portato allo stralcio di questi articoli e alla predisposizione di un disegno di legge assegnato in sede legislativa alla Commissione lavoro.

Per quanto riguarda l'articolo 1, si provvede a finanziare i progetti speciali di formazione professionale definiti dalla legge n. 845 del 1978 sulla formazione professionale indipendentemente dall'accesso al Fondo sociale europeo.

Questa norma si rende necessaria per ricondurre i finanziamenti della normativa originaria sulla formazione professionale ad una strumentazione che non implichi l'accesso al Fondo sociale europeo.

L'articolo 2, al comma l, consente al personale dipendente delle società per azioni FIME-Finanziaria meridionale di essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultati vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

I commi 2 e 3 prevedono poi l'equiparazione fra le professionalità e un adeguato trattamento economico, determinato sulla base dei riferimenti di cui al decreto legislativo n. 96 del 1993 in materia di personale del pubblico impiego.

26° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1997)

La copertura finanziaria è ascritta al capitolo 6856 del Ministero del tesoro

Al comma 2 dell'articolo 2 è stata introdotta dal Governo una modifica in base alla quale si prevede di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di stabilire le equiparazioni tra le professionalità possedute dal personale FIME assunto nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1 e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1.

L'equiparazione deve essere fatta preventivamente e riguarda il personale di tutte le società interessate dall'articolo.

Queste disposizioni sono state estese anche a quindici unità di personale in esubero della INSUD, che si trova nell'identica situazione giuridica del personale FIME.

L'articolo 3, riguarda l'iscrizione alle Casse pensioni e stabilisce una deroga in base alla quale gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato non vengono iscritti alla Cassa pensioni enti locali, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 274 del 1991.

Con l'articolo 4 si stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha la facoltà, in casi eccezionali, di disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 6, alla legge n. 223 del 1991. Per questo articolo valgono le stesse considerazioni da me fatte all'articolo 1 in quanto già contenuto in un altro provvedimento.

All'articolo 5 vengono poi fatti salvi gli effetti prodotti in virtù dell'articolo 9 del decreto-legge n. 513 del 1996 per quanto riguarda il personale della Sicilcassa Spa, in recepimento di un accordo fra le parti sociali.

Infine, l'articolo 6 stabilisce una proroga per tutto il 1997 delle norme relative all'intervento per l'INSAR nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, credo di dover dare delle spiegazioni sulla questione inerente ai problemi di fine rapporto legati alla vicenda della FIME. Sono appena tornato dalla 1ª Commissione che ha deliberato un parere positivo sul provvedimento in discussione.

Vorrei in pochi minuti spiegare il senso dell'emendamento presentato dal Governo. Quando nel periodo 1993-1994 si concluse l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, venne concessa l'opzione a tutti i dipendenti della *ex* Agensud e delle società da essa controllate di trasferirsi nei ruoli della pubblica amministrazione intesa come apparato statale, comuni, province e regioni.

Ai dipendenti della FIME venne fatto credere che un istituto meridionale era interessato all'acquisto della società in quanto sembrava aver bisogno di espandere le proprie attività nel campo del *leasing* e del *factoring*. Anche se forse quell'istituto aveva l'intenzione – mi riferisco al Banco di Napoli – di acquisire la FIME per poter meglio svolgere

un'attività di *leasing* e di *factoring*, le vicende del Banco di Napoli furono tali che tale istituto entrò in crisi e non potè onorare l'impegno preso con quella società.

Venuta meno tale possibilità erano intanto scaduti i termini per i dipendenti della FIME e delle sue controllate per esercitare l'opzione al fine di entrare nella pubblica amministrazione.

Successivamente si cercarono altre vie per l'acquisto della FIME ma fino ad oggi tutti i tentativi non sono andati a buon fine tanto che questa fu una delle prime pratiche che nel giugno 1996 si cercò di risolvere.

La situazione era talmente compromessa che il Tesoro, azionista di maggioranza, decise di avviare la procedura di liquidazione e fu nominato un commissario liquidatore che si spera riesca ad evitare il fallimento della FIME. Ai fini della gestione della liquidazione, in modo da evitare il fallimento e la perdita di crediti per coloro che hanno prestato alla FIME soldi per finanziamenti, credo sarebbe molto utile risolvere il problema venutosi a creare per il personale. Ritengo infatti che molte persone sono state illuse che la vicenda della FIME potesse avere un esito positivo.

Pertanto, il Governo ritiene opportuno riaprire i termini per questi lavoratori in modo che possano esercitare la precedente opzione, cosa che non fecero in assoluta buona fede nella certezza che a breve periodo sarebbe stata trovata una soluzione.

La FIME invece non ha futuro perchè non esistono più sui mercati intermediari che svolgano attività specifiche di *leasing* o di *factoring*. D'altronde le grandi banche hanno già una funzione di banca universale e quindi nell'ambito delle loro ristrutturazioni hanno assorbito le loro società di *leasing* e di *factoring*. Pertanto, il Ministero del tesoro ha deciso di mettere in liquidazione la società. Quindi, sia nella considerazione di riconoscere a questi 150 lavoratori la possibilità di riaprire quei termini, sia per rendere più semplice a la gestione della liquidazione da parte del commissario liquidatore (che, a questo punto, non ha più da gestire gli esuberi o il collocamento delle 150 persone) il Governo ritiene importante questo provvedimento che, come ho già detto, ha anche una certa urgenza; infatti prima si risolve il problema del personale e prima il commissario liquidatore è in grado di chiudere la liquidazione della FIME evitando possibilmente il fallimento.

Sono queste le informazioni che, a mio parere, dovevo fornirvi affinchè si comprendesse il senso dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Risulta che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario su questo emendamento del Governo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sì, signor Presidente, la 5^a Commissione nella seduta a cui ho preso parte ieri si è divisa su alcuni criteri interpretativi. Si riunirà di nuovo domani mattina – e io sarò presente – per riesaminare la questione ed eventualmente riformulare il parere. In questo senso chiedo, come rappresentante del Governo, di sospendere l'esame di questo provvedimento e rinviare il se-

guito della discussione dopo l'eventuale espressione di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio. Quest'ultima potrà essere in grado di riformularlo a seguito della verifica di alcune compatibilità finanziarie. Nel caso la 5ª Commissione dovesse invece confermare il parere negativo non potremo più esaminare il disegno di legge in titolo in sede deliberante; nella speranza che ciò non accada chiedo, ripeto, il rinvio della discussione in attesa della definitiva espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

GRUOSSO, relatore alla Commissione. Sono d'accordo con la proposta avanzata dal sottosegretario Cavazzuti.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

- (104) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- (156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti
- (1070) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- (1164) MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili
- (2177) SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»
- (2363) SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 104, 156, 1070, 1164, 2177 e 2363.

Avverto che è pervenuto il parere orale della 1^a Commissione (attendiamo la sua formulazione per iscritto) sul provvedimento riguardante il diritto al lavoro per i disabili.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 4.

Passiamo all'articolo 5 e ai relativi emendamenti:

Art. 5.

(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

- 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento alla direzione provinciale del lavoro ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 9. La richiesta è numerica per il 40 per cento delle assunzioni ed è sempre nominativa per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e per gli enti da essi promossi.
- 2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 36, comma 1, lettere *a*) e *c*), 41 e 42 del

26° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1997)

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dalle relative norme di attuazione. Per le assunzioni di cui al predetto articolo 36, comma 1, lettera *a*), i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, della presunta legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. Per ogni giorno lavorativo di attesa dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 16, le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 15 la somma di L. 25.000, per ciascun lavoratore non occupato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del lavoro», inserire le parole: «, che attiva i servizi di inserimento mirato di cui all'articolo 11,».

5.1 Tapparo, De Luca Michele, Gruosso, Pelella, Piloni, Daniele Galdi

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «30 per cento».

5.4 Manfroi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «40 per cento», con le parole: «50 per cento».

5.2 Daniele Galdi, De Luca Michele, Gruosso, Pelella, Piloni, Tapparo, Manzi, Bruno Ganeri

Al comma 1, dopo le parole: «partiti politici» inserire le parole: «per le aziende agricole,».

5.5 Manfroi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «Ai disabili psichici e quelli con handicap fisico grave si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7».

5.3 Manzi

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Per le ragioni già spiegate nella seduta di ieri, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 5.1.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Invito i presentatori dell'emendamento 5.1 a ritirarlo; in caso contrario il parere è negativo.

26° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1997)

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 5.4 aumenterebbe troppo il numero delle chiamate nominative che è la via privilegiata delle convenzioni. Pertanto esprimo parere contrario su tale emendamento.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con il parere espresso dal relatore.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.2.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.2 perchè la percentuale del 40 per cento è già superiore all'attuale percentuale di avvio e quindi elevarla avrebbe il semplice significato di non renderla applicabile.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 5.5 si eliminerebbe il collocamento obbligatorio in agricoltura; pertanto su di esso esprimo parere contrario.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anch'io esprimo parere contrario sull'emendamento 5 5.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 5.3 fa riferimento al comma 4 dell'articolo 7 che disciplina le convenzioni; però, in questo caso, rischieremmo di arrecare un danno anzichè un vantaggio ai disabili perchè le convenzioni sono solo una strada (c'è infatti anche quella della chiamata regolare dal collocamento). Invito pertanto il presentatore a ritirare tale emendamento che – ripeto – rischierebbe di produrre effetti dannosi.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anch'io invito il presentatore a ritirare l'emendamento 5.3; diversamente il parere è contrario.

DE LUCA Michele. Ritiro l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

MANZI. Accolgo l'invito del rappresentante del Governo e ritiro l'emendamento 5.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6.

Art. 6.

(Elenchi e graduatorie)

- 1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell' apposito elenco tenuto dalla direzione provinciale del lavoro; per ogni persona, il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonchè la natura e il grado della minorazione. La direzione provinciale del lavoro, in collaborazione con i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11, provvede al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. La predetta direzione, in collaborazione con i servizi preposti alla formazione professionale, con i servizi di cui all'articolo 11 e con le agenzie per l'impiego promuove, attua ovvero concorre alla promozione e all'attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonchè con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
- 2. Presso ogni direzione provinciale del lavoro è istituito un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 3.
- 3. Le Commissioni regionali per l'impiego fissano criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2, tenendo conto anche del grado di invalidità e della residua capacità lavorativa degli interessati.
- 4. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

26° Resoconto Sten. (30 luglio 1997)

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso ogni Direzione provinciale del lavoro sono istituiti, sulla base della classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, elenchi con relative graduatorie dei disabili che risultano disoccupati ed aspirano ad una occupazione confacente alle proprie capacità lavorative; gli elenchi e le graduatorie sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma successivo; per ogni persona, il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonchè la natura ed il grado della minorazione. La Direzione provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11, provvede, sulla base di quote di riserva individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, al collocamento degli iscritti negli elenchi alle dipendenze dei datori di lavoro. La predetta Direzione, in collaborazione con i soggetti preposti alla formazione professionale, con i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11 e con le agenzie per l'impiego promuove, attua ovvero concorre alla promozione ed all'attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonchè con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.».

6.8 Manieri, Duva

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'apposito elenco tenuto», con le parole: «negli appositi elenchi e quote di riserva distinti in base alla classificazione di cui all'articolo 1 e tenuti».

6.11 Bonatesta, Florino, Mulas

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «elenco tenuto dalla direzione provinciale del lavoro» inserire le parole: «della provincia di residenza».

6.15 Manfroi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «grado della minorazione», con le parole: «grado di disabilità».

6.12 Pelella, De Luca Michele, Gruosso, Tapparo, Piloni, Daniele Galdi

26° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1997)

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «nonchè la natura e il grado della minorazione.», inserire il seguente periodo: «In ordine alla fissazione dei criteri per la formazione delle graduatorie è esclusa la valutazione delle prestazioni di carattere risarcitorio percepite per l'invalidità.».

6.10

BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «servizi socio sanitari regionali di cui all'articolo 11», con le parole: «servizi di cui all'articolo 11».

6.14 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266», inserire le seguenti: «e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.4 Montagnino

Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito un elenco» con le parole: «sono istituiti tre elenchi».

6.17 Napoli Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «con relativa graduatoria» con le parole: «con unica graduatoria».

6.5 Gruosso, Tapparo, Piloni, Pelella, De Luca Michele, Daniele Galdi, Manzi, Bruno Ganeri

Al comma 2, sostituire le parole: «l'elenco e la graduatoria» con le parole: «gli elenchi e le graduatorie».

6.16 Napoli Roberto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-... Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.».

Bonatesta, Mulas, Florino

26° Resoconto Sten. (30 luglio 1997)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, fissa i criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2, tenendo conto anche del grado di invalidità e della residua capacità lavorativa degli interessati.».

6.3 Cortelloni

Al comma 3, dopo le parole: «Le Commissioni regionali per l'impiego», inserire le parole: «in conformità con le direttive impartite dalla Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1,».

6.1 Cortelloni

Al comma 3, sostituire le parole: «del grado di invalidità e della residua» con la seguente: «della».

DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA PILONI, TAPPARO, DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 3, sopprimere le parole: «del grado di invalidità e».

6.13 PELELLA, PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, DANIELE GALDI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni di carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa».

6.7 PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni di carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita di capacità lavorativa.».

6.9 Manieri, Duva

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... Il criteri di cui al comma 3 sono assoggettati al controllo della Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1».

6.2 Cortelloni

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-... I cittadini di cui all'articolo 1 debbono potersi iscrivere nelle tre distinte liste, di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto della specificità dell'handicap.».

6.18

Mundi, Filograna, Cortelloni, Novi

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, alcuni degli emendamenti all'articolo 6 riproducono l'ipotesi di suddividere i disabili in diversi elenchi. Poichè l'impianto della legge va invece nella direzione di costituire un elenco unico, un'unica graduatoria, invito a ritirare gli emendamenti 6.8, 6.11, 6.10, 6.3, 6.1, 6.13 e 6.2 perchè altrimenti sarò costretto ad esprimere parere contrario.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo condivide il parere del relatore in quanto la scelta che si vuole realizzare con il presente provvedimento è quella di creare un elenco unico. Riproporre sotto diverse forme elenchi diversi, contrasta con l'impianto complessivo del disegno di legge, esclusi gli orfani e le vedove.

Per quanto riguarda più specificamente l'emendamento 6.10, ritengo che la definizione dei criteri spetti alle Commissioni regionali.

Per tale motivo invito al ritiro di questi emendamenti; in caso contrario il parere non sarà favorevole.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Ritengo che l'emendamento 6.15 sia da considerare una proposta ai limiti della costituzionalità in quanto intende riservare l'elenco soltanto a coloro che sono residenti in una provincia.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere contrario in quanto l'emendamento contrasta con la normativa attuale e quindi introdurrebbe una discriminazione per i non residenti in quella provincia.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole agli emendamenti 6.7, 6.9 e 6.19, che sono molto simili tra loro; per la collocazione sistematica nell'ambito dell'articolo preferisco il 6.19.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 6.14. Poichè in alcune regioni esistono servizi sociosanitari e in altre regioni servizi di inserimento lavorativo pare più congrua l'estensione ai servizi di cui all'articolo 11.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere favorevole all'emendamento 6.14.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole all'emendamento 6.4.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. È una norma già prevista al comma 1 per cui esprimo parere contrario.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento 6.17.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere contrario per gli stessi motivi per cui siamo stati contrari sugli emendamenti 2.7 e 2.8.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 6.5 perchè questa espressione conferma, se ce n'era bisogno, che si tratta di un'unica graduatoria.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere favorevole anche se formale.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento 6.16.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Concordo con il parere del relatore.

PELELLA. Ritiro l'emendamento 6.12.

MULAS. Ritiro gli emendamenti 6.10 e 6.11.

PILONI. Signor Presidente, riformulo l'emendamento 6.7 secondo quanto indicato dall'emendamento 6.19.

DUVA. Signor Presidente, anch'io riformulo l'emendamento 6.9 secondo l'indicazione rappresentata dall'emendamento 6.19. Inoltre ritiro l'emendamento 6.8.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Signor Presidente, in merito a tale modifica ci rimettiamo al parere della Commissione perchè riteniamo trattarsi di materia di competenza delle Commissioni regionali.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. In merito agli emendamenti 6.3 e 6.1, mi preme sottolineare che assegnare alla Sottocommissione centrale per il collocamento obbligatorio tutte le direttive finirebbe per dare un'impostazione di tipo centralistico. Oltretutto è una materia che viene trasferita alle regioni per cui credo sia più opportuno che questi emendamenti, che cozzano contro tutti gli orientamenti di decentramento e di federalismo verso i quali il Parlamento è orientato, vengano ritirati.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, invito il presentatore al ritiro perchè tale approvazione darebbe alla Commissione centrale funzioni che attualmente sono delle Commissioni regionali per l'impiego. In prospettiva, con l'attuazione del decreto legislativo relativo al trasferimento del collocamento ai territori, tale riferimento sarà probabilmente ai territori delle province, andando così in senso inverso rispetto alla riforma delle politiche dell'impiego.

Quindi gli emendamenti 6.3 e 6.1 vanno in senso inverso rispetto alla riforma delle politiche dell'impiego. Se non ve ne fosse il ritiro da parte dei presentatori il parere del Governo sarebbe contrario.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.6.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 6.6.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritengo che, qualora venisse approvato l'emendamento 6.6, l'emendamento 6.13 risulterebbe precluso. Invito comunque i presentatori a ritirare tale emendamento.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 6.13.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 6.2, in caso negativo, per le stesse motivazioni espresse in precedenza e cioè per questa visione centralistica, il parere è contrario.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 6.2.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.18 perchè con esso ritornerebbe la questione delle tre liste.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.18.

MANFROI. Intervengo per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.15 perchè ho ascoltato il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo su tale emendamento da me presentato; mi permetto però di insistere perchè se veramente lo scopo della legge è l'inserimento mirato del disabile non capisco come si possa procedere a tale inserimento quando il disabile risiede magari a 1.000 chilometri di distanza.

26° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1997)

Come può il comitato tecnico provvedere alla compilazione dell'apposita scheda con le capacità lavorative, le abilità e le competenze? Come può la direzione provinciale provvedere al collocamento in collaborazione con i servizi preposti alla collocazione professionale e così via? Non mi pare cioè assolutamente possibile che si possa provvedere a tutto quello che rappresenta lo scopo principale della legge se il disabile abita a migliaia di chilometri di distanza. La residenza a me pare fondamentale per raggiungere lo scopo che si prefigge la legge.

Per questi motivi mi permetto di invitare i colleghi a meditare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dalla senatrice Piloni e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

MONTAGNINO. Intervengo per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.4; ho compreso quanto affermato dal Sottosegretario e cioè il fatto che questa norma sia contenuta nello stesso comma 1 dell'articolo 6 laddove si fa riferimento ai soggetti pubblici e privati, ma c'è già una identificazione per le associazioni di volontariato e quindi una specificazione per gli organismi previsti dalla legge n. 104 del 1992 mi sembrerebbe opportuna. Per questo motivo voterò a favore dell'emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Montagnino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dal senatore Napoli Roberto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Gruosso e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dal senatore Napoli Roberto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.7 e 6.9, nel nuovo testo predisposto dai presentatori.

È approvato.

CORTELLONI. Sugli emendamenti 6.1 e 6.3 evidenzio che le argomentazioni del relatore e del Governo in ordine al ritiro degli emendamenti stessi non mi convincono. Mi sembra che adducano a questi due emendamenti un ritorno o un'aspirazione al centralismo e nello stesso tempo si evidenzia il fatto che con un decreto legislativo la competenza di questa materia passerà alle regioni. Non è tanto perchè ritengo che si voglia, con quanto detto dal Governo, mettere il carro davanti ai buoi, perchè se poi la materia in tema di lavoro passa in blocco alle regioni questo disegno di legge andrà rivisto approfonditamente. Il fatto però che i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie sia lasciato alle regioni mi porta a ritenere che vi sarà in esse un diverso modo di valutare gli elementi formativi; per cui ci sarà una regione che sarà più sensibile – purtroppo non sempre in linea teorica ma a volte anche per interessi «di bottega» – e che privilegerà certi elementi e altre regioni no. Per tali motivazioni, pur sapendo che questi emendamenti avranno vita breve, insisto per la loro votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Cortelloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Cortelloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore De Luca Michele e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 6.13 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Cortelloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.18, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

26° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1997)

Passiamo all'articolo 7.

Art. 7.

(Richieste di avviamento)

- 1. I datori di lavoro devono presentare alla direzione provinciale del lavoro la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. La richiesta ha validità per dodici mesi.
- 2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, le direzioni provinciali del lavoro avviano lavoratori di qualsiasi qualifica secondo l'ordine di graduatoria.
- 3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio ai competenti uffici dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
- 4. I disabili psichici vengono avviati di norma su richiesta nominativa ovvero su proposta e progetto dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11, mediante le convenzioni di cui all'articolo 9. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 10.
- 5. La Commissione regionale per l'impiego può determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
- 6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 2, nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto la periodicità dell'invio dei prospetti ed individua gli uffici competenti a riceverli e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie.
- 7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può far richiesta di collocamento mirato alla Commissione regionale per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 9, comma 4, della presente legge.
- 8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi dei commi precedenti, l'ispettore del lavoro, presidente del Comitato tecnico di cui all'articolo 14, redige un verbale che trasmette alla direzione provinciale del lavoro ed all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di loro competenza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Hanno la precedenza nelle assunzioni, i lavoratori disabili, risiedenti da più di cinque anni nella provincia».

7.8 Manfroi

Al comma 3, dopo le parole: «ai competenti uffici», inserire le parole: «ed alla competente Direzione provinciale del lavoro».

7.2 Montagnino

Al comma 4, dopo le parole: «disabili psichici», inserire le seguenti: «e quelli con handicap fisico grave».

7.5 Manzi

Al comma 4, sostituire le parole: «dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11», con le parole: «dei servizi di cui all'articolo 11».

7.6 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 4, dopo le parole: «su proposta e progetto dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11», inserire le parole: «sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 14».

7.3 Montagnino

Al comma 6, dopo le parole: «ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», inserire le seguenti: «ed alla competente Direzione provinciale del lavoro».

7.4 Montagnino

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ai competenti uffici», sopprimere le parole: «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

7.100 Il Governo

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le altre: «, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

7.1000 IL Relatore

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».

7.1 RIPAMONTI, MANZI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-.... I lavoratori assunti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, sono tenuti a confermare annualmente, anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione, le proprie condizioni di disabilità.».

7.7 Manfroi

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.8.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.8.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, poichè, come è noto, questa è materia che sarà trasferita nei prossimi mesi alle regioni, non pare opportuno passare dall'espressione «ai competenti uffici» a quella «ed alla competente Direzione provinciale del lavoro». Invito pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento 7.2.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anch'io invito il presentatore a ritirare l'emendamento 7.2, altrimenti il parere è contrario.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 7.5, come il precedente, rischia di togliere una *chance* ai disabili con *handicap* grave per cui invito il presentatore a ritirarlo.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi associo al parere espresso dal relatore.

MONTAGNINO. Ritiro l'emendamento 7.2.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 7.6.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con il parere del relatore.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 7.3 e 7.4.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con il parere del relatore.

MONTAGNINO. Ritiro l'emendamento 7.4.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 7.100 del Governo anche se ritengo necessario introdurre un'ulteriore modifica al comma 6. All'ultimo periodo, dove si dice: «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto la periodicità dell'invio dei prospetti», si dovrebbe specificare che i termini per l'emanazione del decreto non devono superare i 120 giorni.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo concorda con tale proposta purchè sia chiaro che i 120 giorni siano a partire dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento testè presentato dal relatore:

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le altre: «, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

7.1000 Il Relatore

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 7.1 e 7.7.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti anche se l'emendamento 7.7 potrebbe essere considerato in parte superfluo in quanto la norma è già contenuta all'articolo 1, comma 257, della legge n. 662 del 1996. Per evitare sovrapposizioni invito il presentatore a ritirare l'emendamento.

MANFROI. Riformulo l'emendamento 7.7 sostituendo la parola: «annualmente» con le parole: «entro il 31 marzo di ogni anno».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.2 è stato ritirato, mentre vorrei che il presentatore dell'emendamento 7.5 si pronunciasse in merito al ritiro.

MANZI. Ritiro il mio emendamento.

ZANOLETTI. Lo faccio mio. Mi pare che l'intenzione del proponente fosse di estendere questa agevolazione, prevista al comma 4

26° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1997)

dell'articolo 7, ai disabili psichici. Faccio notare che dal momento che all'articolo 1 è stata introdotta una modifica grazie all'approvazione dell'emendamento 1.17, che ha sostituito al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 1, le parole: «psichiche o sensoriali» con le altre: «psichiche, sensoriali e ad handicappati intellettivi», si finisce per danneggiare la categoria dei disabili con *handicap* fisico grave, mentre se non fosse stata creata la suddetta categoria i disabili psichici avrebbero usufruito delle stesse agevolazioni di cui godono gli altri disabili secondo quanto indicato al comma 4. Vorrei che rimanesse a verbale che non avranno più diritto a tali agevolazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Manzi e fatto proprio dal senatore Zanoletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Piloni e da altri senatori.

È approvato.

MONTAGNINO. Non ho alcuna difficoltà nell'aderire all'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo. In riferimento al parere del comitato tecnico, ritengo non si tratti di un appesantimento – come è stato peraltro per altri similari emendamenti – in quanto nella norma prevista all'articolo 7 il riferimento è all'avviamento al lavoro per i disabili. Ciò non rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 14 per i compiti del comitato tecnico, che può certamente esprimere pareri alla direzione provinciale del lavoro e alla commissione regionale per l'impiego sulle questioni di carattere tecnico e organizzative.

Ritengo che per il ruolo forte che dev'essere proprio del comitato, il parere sull'avviamento al lavoro sia quanto meno opportuno. In ogni caso, dal momento che il relatore e il rappresentante del Governo insistono sul ritiro dell'emendamento, accedo alla loro richiesta.

CORTELLONI. Condivido le argomentazioni espresse dal senatore Montagnino e faccio mio l'emendamento 7.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Montagnino e fatto proprio dal senatore Cortelloni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100. Ricordo che, in precedenza, il relatore ha presentato un ulteriore emendamento al comma 6 dell'articolo 7, l'emendamento 7.1000.

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Ripamonti e Manzi.

È approvato.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 7.7 è stato fatto presente che la norma è già prevista dalla legge n. 662 del 1996 e quindi sembrerebbe che tale adempimento rappresenti un doppione che, invece di agevolare, complicherebbe la vita alle persone. Pertanto chiedo al senatore Manfroi se, alla luce delle informazioni fornite dal Governo, possa sentirsi tranquillizzato. L'obiettivo, infatti, è da noi condiviso ma, ripeto, essendo già richiamato dalla citata legge n. 662 si rischierebbe di fare un doppione. Invito pertanto il senatore Manfroi a riflettere su tutto ciò e a ritirare l'emendamento.

MANFROI. Ritiro l'emendamento 7.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8.

Art. 8.

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

- 1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
- 2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
- 3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere. Gli accertamenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale competente per il luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro e dei servizi socio sanitari regionali di cui all'articolo 11. La ri-

26° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1997)

chiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

- 4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 2.
- 5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente direzione provinciale del lavoro, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
- 6. La direzione provinciale del lavoro, sentita la Commissione provinciale per il collocamento dei disabili, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «le sue minorazioni», con le parole: «la sua disabilità».

8.5 Pelella, De Luca Michele, Gruosso, Tapparo, Piloni, Daniele Galdi

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «delle sue minorazioni», con le parole: «della sua disabilità».

8.6 Pelella, De Luca Michele, Gruosso, Tapparo, Piloni, Daniele Galdi

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «dalla unità sanitaria locale competente per il luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi dell'Ispettorato del lavoro e dei servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11» con le seguenti: «dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che valuta, sentito anche il comitato tecnico di cui al successivo articolo 14».

8.1 Montagnino

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «in cui ha sede l'unità produttiva» aggiungere le parole: «, d'intesa con il Comitato tecnico di cui all'articolo 14,».

8.3 Manzi

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «dei servizi socio sanitari regionali», con le parole: «dei servizi».

8.7 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 11», inserire il seguente periodo: «. L'unità sanitaria locale comunica i risultati degli accertamenti alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 4.».

8.4 Manzi

Al comma 6, sopprimere le parole: «per un periodo di sei mesi».

8.2 PILONI, TAPPARO, DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA

Al comma 6, sostituire le parole da: «la decadenza dal diritto» fino a: «per un periodo di sei mesi» con le seguenti: «la cancellazione definitiva dalle liste di collocamento» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Viene disposta inoltre la decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di un anno per un rifiuto, senza giustificato motivo, per la motivazione di cui sopra».

8.8 Manfroi

PELELLA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 8.5 e 8.6.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.3.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si rimette alla Commissione circa l'emendamento 8.3.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Invito a ritirare l'emendamento 8.1.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anch'io invito il presentatore a ritirare l'emendamento 8.3.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.7.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 8.7.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 8.4.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.4, rilevando però l'opportunità di una sua riformulazione per armonizzare la terminologia a quella adottata nel complesso dall'articolo.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Sull'emendamento 8.2 occorrerebbe una discussione un po' più attenta. Il comma 6 dell'articolo 8 prevede l'ipotesi che il disabile chiamato al lavoro rifiuti per due volte. Il testo propone che sia sospeso dalla graduatoria per sei mesi. Gli emendamenti presentati vorrebbero inasprire la sanzione, prevedendo la cancellazione definitiva. Capisco la volontà dei presentatori tesa ad evitare possibili abusi ma, probabilmente, la cancellazione totale potrebbe risultare una misura troppo pesante, per cui proporrei ai presentatori una riformulazione dell'emendamento 8.2 tale da prevedere una cancellazione dalla graduatoria per due anni che è un po' più «forte» dei sei mesi previsti ma non è una cancellazione definitiva.

PILONI. Ritiro l'emendamento 8.2.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.8.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei sottolineare che l'Ispettorato del lavoro cui si fa riferimento al comma 3, dell'articolo 8 dal 1º gennaio non esiste più. Pertanto, esplicitando quanto già detto in precedenza, propongo una riformulazione dell'emendamento 8.4 dal momento che le direzioni provinciali del lavoro hanno al loro interno anche le funzioni dell'Ispettorato. Proporrei quindi di sostituire le parole: «Ispettorato del lavoro» con le altre «direzione provinciale del lavoro».

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il rilievo testè avanzato dal rappresentante del Governo in realtà verrà superato; qualora infatti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Montagnino, venisse accolto, cadrebbe anche la dizione «Ispettorato del lavoro».

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.8.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.5 e 8.6 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Montagnino.

È approvato.

MANZI. Ritiro gli emendamenti 8.3 e 8.4.

26° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1997)

PRESIDENTE. L'emendamento 8.2 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dalla senatrice Piloni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9.

Art. 9.

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

- 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, la Commissione regionale per l'impiego e la direzione provinciale del lavoro, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 e i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. La direzione provinciale del lavoro dà comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego della stipula della convenzione.
- 2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro e gli altri soggetti indicati al comma 1 si impegnano ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Può essere convenuto l'esonero dal pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 3, per le giornate che vengono dedicate allo svolgimento di tirocini.
- 3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
- 4. La direzione provinciale del lavoro può stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego.
- 5. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno e di consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie regionali di cui all'articolo 11 o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «i servizi socio-sanitari regionali», con le parole: «i servizi».

9.8 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 1, dopo le parole: «possono stipulare», inserire le se-guenti: «anche disgiuntamente».

9.1 Montagnino

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoga comunicazione fornisce la Commissione regionale per l'impiego alla direzione provinciale del lavoro.».

9.5 GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «nominativa», inserire le seguenti: «su segnalazione dei servizi di inserimento lavorativo».

9.6 TAPPARO, DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Può essere convenuto» con le seguenti: «Sentiti i servizi di cui all'articolo 11, è concesso».

9.7 Tapparo, Piloni, Pelella, De Luca Michele, Gruosso, Daniele Galdi, Duva

Al comma 4, in fine, dopo le parole: «Commissione regionale per l'impiego», aggiungere, in fine, le seguenti: «e sentito il parere del comitato di cui all'articolo 14».

9.2 Montagnino

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... . Il comitato tecnico di cui all'articolo 14 può indicare l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.».

9.3 Montagnino, Manzi

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte delle strutture socio-sanitarie regionali di cui all'articolo 11 o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;».

9.4 Montagnino

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 9.8. Il senatore Montagnino con l'emendamento 9.1 vuole chiarire che sia la commissione regionale per l'impiego che la direzione provinciale del lavoro possono stipulare le convenzioni, non necessariamente in modo congiunto; per questo propone l'avverbio «disgiuntamente». Io proporrei di mettere semplicemente «e/o». Il parere è comunque favorevole.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 9.1 e si dichiara favorevole all'emendamento 9.8.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.5.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 9.5.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 9.6.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con il parere del relatore.

PILONI. Mi sembra importante precisare che questo emendamento fa riferimento alle convenzioni secondo cui è previsto che le assunzioni, al di là delle norme generali, possono anche essere nominative.

Ritengo utile indicare che, ancorchè nominativa, la scelta possa essere effettuata su segnalazione dei servizi di inserimento lavorativo.

In ogni caso insisto per la votazione dell'emendamento.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.7.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere contrario.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Invito il presentatore al ritiro dell'emendamento 9.2.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con il parere del relatore.

MONTAGNINO. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 9.2.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 9.3 fa riferimento al comitato tecnico di cui all'articolo 14.

Comprendo lo spirito dell'emendamento, che potrebbe essere accolto se il termine «indicare» venisse sostituito dal termine «proporre». Si tratta infatti di una materia di competenza delle commissioni regionali per l'impiego. Con questa modifica il parere potrebbe essere favorevole.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con il parere del relatore.

MONTAGNINO. Accolgo l'invito del relatore e quindi modifico l'emendamento 9.3 nel modo suggerito dal relatore.

BATTAFARANO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole all'emendamento 9.4.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dalla senatrice Piloni e da altri senatori.

È approvato.

26° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1997)

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Montagnino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Gruosso e da altri senatori.

È approvato.

PILONI. Ritiro l'emendamento 9.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Tapparo e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori nel testo proposto dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

ZANOLETTI. Sono favorevole a questo emendamento anche se invito il relatore a trovare un termine diverso da «tutoraggio», come specificato nell'emendamento.

PRESIDENTE. Sempre con riferimento a questo emendamento, similmente a quanto è accaduto per altri emendamenti fin qui approvati, l'espressione «strutture socio-sanitarie regionali» andrebbe sostituita con il termine «servizi».

MONTAGNINO. Concordo con le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, nel nuovo testo, presentato dal senatore Montagnino.

È approvato.

MONTAGNINO. Dal momento che vengono spesso usati termini diversi per indicare la stessa realtà, in taluni casi si parla di uffici competenti e in altri di direzioni provinciali del lavoro, sarebbe opportuno un coordinamento in proposito.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento finale si procederà, qualora la Commissione lo ritenesse opportuno e mi conferisse un mandato in questo senso, ad una armonizzazione terminologica.

26° Resoconto Sten. (30 luglio 1997)

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è d'accordo con l'osservazione del Presidente, perchè è importante scegliere un termine che non venga rimesso in discussione dal decreto legislativo che il Governo si appresta ad adottare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato. È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici DOTT. LUIGI CIAURRO